

Al fine di abbattere le liste di attesa e di razionalizzare il sistema secondo principi di efficienza e di economicità, anche alla luce della domanda di salute degli utenti, è consentito l'utilizzo del residuo valore scaturente dalla valorizzazione delle risorse di cui all'art. 15 della L.R. n. 16/86 e/o da risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi, per offrire prestazioni aggiuntive, fermo restando il tetto di spesa di cui all'art. 5 ed entro i volumi massimi di prestazioni giornaliere riconosciute ai fini dell'accreditamento istituzionale. Il Centro è obbligato a mantenere i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dall'accreditamento istituzionale.

ART. 4

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle rette onnicomprensive, determinate dall'Assessorato Regionale della Salute.

ART. 5

Il valore annuo reale della presente convenzione è di € 2.286.360/00 (= n. 48 prestazioni x 365 giorni x € 130,50 tariffa pz/die).

Tale budget annuo deve intendersi quale limite inderogabile della corrispondente spesa pubblica da sostenersi da parte dell'ASP di Messina.

Indicativamente per ciascun trimestre sarà pari ad $\frac{1}{4}$ del tetto annuo fissato.

Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi durante l'anno solare, le prestazioni nel singolo trimestre, in particolare quello estivo, non potranno essere inferiori all'80% del volume trimestrale, con possibilità di recuperare prestazioni non rese nel corso degli altri trimestri, entro i limiti annui del tetto di spesa fissato ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento.

Eventuali residui valore scaturenti dalle risorse non utilizzate nei trattamenti riabilitativi registrati nei trimestri dell'anno potranno essere recuperati nel corso degli altri trimestri ed entro il volume prestazionale giornaliero riconosciuto ai fini dell'accreditamento ed il tetto di spesa fissato nell'anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Decreto dell'Assessore per la Sanità n. 21843 del 28/03/1997, per quanto riguarda la prima visita di accertamento propedeutica alla presa in carico del soggetto da parte della Struttura riabilitativa, il corrispettivo della stessa viene riconosciuto secondo le tariffe specialistiche del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991 e successive modificazioni e sempre entro il tetto della spesa prefissato.

ART. 6

Le autorizzazioni sanitarie relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta, nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato e nei limiti tipologici della convenzione, dal competente settore sanitario del Distretto dell'ASP ove ha residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalità previste dal D.P.R.S. 2 gennaio 2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

L'autorizzazione sanitaria emessa dalla competente U.O. dell'ASP Messina nel fissare il programma d'intervento definisce la tipologia della presa in carico, la frequenza e la durata del trattamento.

La Struttura riabilitativa a sua volta definisce il progetto riabilitativo individuale di Struttura che sarà elaborato a cura della propria equipe secondo quanto previsto dal D.P.R.S. 2/1/2006 al paragrafo 4.5.1 dell'allegato.

ART. 7

La Struttura riabilitativa, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, ne dà comunicazione, entro il termine di dieci giorni dall'accertamento suindicato all'ASP Messina che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la Struttura se diversa dalla prima, potendo proporre eventuali giustificate modifiche al programma dell'intervento redatto dall'Azienda Sanitaria.

Il competente settore sanitario dell'ASP Messina è tenuto a verificare i tempi e l'attuazione del progetto riabilitativo individuale di Struttura.

Ad avvenuta prestazione l'istituto erogatore dovrà fare sottoscrivere al paziente o al suo accompagnatore apposita dichiarazione relativa alla prestazione effettuata.

ART. 8

Ove venga ravvisata la necessità di prolungare l'assistenza, la Struttura riabilitativa, entro 20 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, deve far pervenire proposta motivata di proroga all'ASP Messina che ha emesso l'impegnativa.

L'ASP Messina, ricevuta tale richiesta, deve in ogni caso far pervenire le proprie determinazioni entro il termine di 15 giorni. Al riguardo il competente servizio dell'ASP Messina deve esprimere motivato parere a seguito dell'esame della documentazione pervenuta ed in esito all'eventuale visita o accertamento del soggetto per il quale è richiesta la proroga.

Trascorso tale termine, in assenza delle predette determinazioni, la proposta di proroga deve intendersi respinta.

L'ASP può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in merito all'attuazione da parte del centro delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

Il Centro si impegna a corrispondere all'ASP Messina i dati informativi previsti dall'art. 27 della L. 833/78 e quelli relativi ai flussi informativi per la Regione Sicilia relativi ai decreti n. 1174 del 30 maggio 2008 e successive modifiche (Decreto del 30 settembre 2008) ed eventuali integrazioni.

ART. 9

Il Centro deve garantire, tenendo conto delle esigenze individuali dei soggetti, l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa.

ART. 10

Il Centro di riabilitazione deve notificare all'ASP che ha emesso l'impegnativa e a quella in cui insiste la Struttura, se diversa dalla prima, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione in ordine al programma terapeutico, i trasferimenti dal Centro ad altro Centro e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, devono essere preventivamente autorizzati dalle AA.SS.PP. di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico, il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro Centro autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette Aziende Sanitarie Provinciali.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione deve essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

ART. 11

L'ASP Messina corrisponde al Centro riabilitativo, in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette determinate dalle disposizioni regionali in conformità alla normativa vigente e dai tipi di intervento previsti.

Il corrispettivo delle prestazioni poste in pagamento in ogni caso non può superare annualmente il tetto di cui all'art. 5 della presente convenzione.

L'importo delle rette si intende comprensivo di tutte le prestazioni riabilitative specifiche per singolo soggetto, fatta eccezione per le forniture di assistenza protesica, che vanno autorizzate dall'ASP in cui insiste la Struttura riabilitativa, che ne dà comunicazione all'ASP di residenza dell'assistito, alla quale fa carico l'onere relativo, ove previsto dalla legislazione vigente, sempre che quest'ultima non abbia espresso tempestivo motivato diniego.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal Centro.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

Nel caso si tratti di assistito minore di anni due l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'ASP Messina nella misura stabilita e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

ART. 12

Il pagamento delle rette va effettuato tenendo conto delle seguenti modalità:

- entro novanta giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali di acconto e saldo, accompagnati dalle dichiarazioni di avvenuta prestazione di cui all'art. 3, da redigersi su modelli debitamente firmati dal legale rappresentante della ditta e dal direttore medico responsabile, si effettuerà il riconoscimento dell'intero importo contabilizzato secondo le prestazioni offerte dall'ente erogatore entro i limiti del tetto di spesa di cui all'art. 5;
- ai sensi di quanto previsto dagli art. 22, comma 2, L. R. n. 68/81, art. 15 L.R. n. 16/86 ed art. 76 L.R. 6/97, all'inizio di ciascun trimestre deve essere erogata l'anticipazione dell'85% dell'importo della contabilità del trimestre precedente riscontrato ed ammesso ai pagamenti.

Per i ricoveri extra regionali l'onere relativo grava sul bilancio dell'ASP di residenza del soggetto.

Le prestazioni erogate a soggetti residenti fuori provincia dovranno essere evidenziati separatamente e riportati in appositi prospetti con l'indicazione delle relative province.

Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali per i soggetti residenti nel territorio della regione, sono riconosciuti all'istituto interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto.

ART. 13

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dall'ASP Messina per iscritto e con fissazione del termine non inferiore a quindici giorni, perché le stesse siano rimosse.

Trascorso inutilmente il termine concesso, la convenzione è sospesa fino all'eventuale rimozione dell'inadempimento, ferma restando la facoltà dell'ASP Messina di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

a) cambiamenti di gestione del Centro e significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del Centro che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del Centro medesimo;

c) riscontro di gravi irregolarità amministrative od utilizzo distorto delle risorse per fini diversi da quelli del Centro.

ART. 14

Il contraente privato si impegna:

a) su richiesta dell'ASP Messina a trasmettere copia del bilancio all'ASP Messina stessa, che provvede a pubblicarlo nel proprio albo per la durata di 30 giorni;

b) a garantire forme di partecipazione degli utenti delle associazioni dalla quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione ed il miglioramento dei servizi riabilitativi.

ART. 15

La presente convenzione ha durata di anni tre (3) ed entra in vigore il 01/08/2024. La convenzione s'intende estesa a tutte le Aziende Sanitarie del territorio nazionale che usufruiscono delle prestazioni erogate dalla Struttura riabilitativa.

ART. 16

La vigilanza sul Centro viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia ed alle previsioni dei programmi sanitari nazionali e regionali.

Ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione della Struttura riabilitativa resta a carico dell'istituto, purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell'ASP Messina.

ART. 17

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla legislazione vigente e dalla programmazione sanitaria, saranno introdotte con le stesse modalità adottate per la stipula della stessa Convenzione.

L'Azienda si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni, in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con modifiche in Legge n° 135 del 07 Agosto 2012 e ss.mm.ii. e in applicazione di ulteriori disposizioni assessoriali in termini di tariffazione e/o di assegnazione di aggregato di spesa, da cui potrebbe derivare variazione al budget assegnato, provvedendo ad informare il Centro che assume l'obbligo di accettare le eventuali modifiche senza vantare alcuna pretesa riferita alle nuove condizioni.

Inoltre, nel rispetto delle prescrizioni assessoriali in materia, la stessa Ditta con la sottoscrizione del presente accordo accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei detti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto il privato affidatario rinuncia alle azioni/impugnazioni eventualmente intraprese avverso i predetti provvedimenti già adottati e conoscibili.

Il succitato giudizio (vedi premessa) introdotto dalla Sorrisi s.r.l. mediante il ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al TARS CT, con relativa Camera di Consiglio fissata per l'udienza del 03/10/2024, con la presente deve intendersi definito tra le odierne parti con relativa compensazione delle spese di lite.

ART. 18

Per le eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione, non afferenti la giurisdizione amministrativa, è competente il Foro di Messina.

ART. 19

Il Centro è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dalle normative regionali e dai piani sanitari. La presente convenzione sarà registrata a cura della Struttura.

Le spese inerenti la stipula della presente convenzione, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico del Centro.

23/07/2024
Per l'ASP Messina
Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Cucci)

Per la Sorrisi s.r.l.
Il Rappresentante Legale
(dott. Biagio Fedaro)

CONVENZIONE

L' anno 2024, il giorno 23 del mese di Luglio in Via La Farina N° 263/N a Messina

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con sede in Messina, in Via La Farina N° 263, P.I.03051870834 in persona del legale rappresentante dell'Azienda, il Direttore Generale, dott. Giuseppe Cucci, nato a Sperlinga (EN) il 29/09/1961 e domiciliato per la carica presso la predetta sede,

E

La Sorrisi s.r.l., con sede legale nel Comune di Venetico Marina (ME), in via Del Vespro sn, codice fiscale/Partita IVA 02712 e sede operativa nel Comune di Messina in via Vecchia Nazionale snc, Villaggio Rodia, in persona del suo legale rappresentante dott. Biagio Fedaro, codice fiscale 02712

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSO CHE:

a) la Sorrisi S.r.l. sottoscriveva atto di transazione con questa Azienda e l'Assessorato Regionale della Salute, a definizione del sottoso complesso contenzioso giudiziario - giudizio R.G. n. 5/2012 "pro tempore" pendente davanti al TARS Palermo - richiamato nel D.D.G. n. 93/2022 del 17/02/2022, con l'obiettivo ivi esposto di ottenere una nuova autorizzazione sanitaria per "lo svolgimento di prestazioni di riabilitazione sia in regime residenziale sia in regime ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Pubblico, coerentemente al pregresso provvedimento n. 5418 del 05/06/2008";

b) a seguito dell'accordo di cui sopra, questa Azienda rilasciava alla Sorrisi S.r.l. la nuova autorizzazione sanitaria prot. n. 81455 del 24/05/2023 all'esercizio per la Struttura residenziale a ciclo continuativo di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; e l'Assessorato Regionale della Salute rilasciava il conseguente accreditamento istituzionale di cui al D.D.G. n. 839/2023 del 06/09/2023;

c) dopo varie interlocuzioni tra le parti, per cui interessato anche l'assessorato Regionale della Salute, in merito alla possibile contrattualizzazione con i centri di riabilitazione da parte della sorrisi s.r.l., si è tenuto un incontro fra l'ASP di Messina e quest'ultima Ditta, al contenuto del cui verbale datato 19/06/2024 si rinvia integralmente, e in conseguenza di esso si è pervenuto all'accordo premessa dell'odierna formalizzazione contrattuale;

c) sono quindi succedute ulteriori interlocuzioni tra le odierne parti, incluso l'Assessorato regionale della Salute, per le quali si è pervenuto ad una conclusione sull'esatto valore dell'attuale contratto;

d) il presente convenzionamento è effettuato dall'ASP Messina dove il Centro ha sede con efficacia per tutte le altre Aziende Sanitarie del territorio nazionale che intendono usufruire delle prestazioni riabilitative erogate dal Centro stesso;

e) l'istituto eroga le prestazioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 26 della Legge n. 833/78 e dell'art. 7 della Legge n. 104/92;

f) per svolgere i propri compiti la Ditta mette a disposizione:

- i locali di cui alle allegate planimetrie;

- le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;

- il personale di cui all'allegato elenco, in conformità al vigente standard di cui al Decreto Assessoriale Sanità 11 aprile 1992;

g) la spesa pubblica di riferimento discende dall'aggregato di spesa provinciale disposto per il triennio 2024-2026 dal D.A. n. 456 del 02/05/2024, pubblicato in GURS n. 21 del 10/05/2024.

Nulla ostando al funzionamento del Centro, le parti sopra costituite concordano quanto segue:

ART. 1

Nell'ambito della programmazione regionale, l'ASP di Messina si avvale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 della Legge 23/12/1978 n. 833, dell'art. 15 della Legge Regionale 18/4/1981 n. 68, dell'art. 38 della Legge 05/02/1992 n. 104 e dal piano triennale a favore delle persone con disabilità di cui al DPRS 02/01/2006 per le prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge n. 104/92, di cui alle premesse, del predetto Centro.

ART. 2

Il Centro viene convenzionato per n. 48 prestazioni per internati, le cui tariffe legali di riferimento sono pari ad € 113,00 pz/die ed € 148,00 pz/die.

L'Asp di Messina in ogni caso si riserva la facoltà unilaterale di rinegoziare il presente contratto, in funzione delle risultanze rilevate delle attività assistenziali, del sotteso fabbisogno sanitario e della relativa disponibilità finanziaria, durante la corrispondente vigenza, ivi incluso l'esito della necessaria verifica tecnico-amministrativa alla data del 31/12/2024.

ART. 3